

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 14 giugno 2019, n. 32

Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Cabina di regia. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016

Art. 2 - Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016

Art. 3 - Norme transitorie e finali. Modifiche all'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14, 70 e 159 bis;

Considerato che:

1. L'articolo 14 della l.r. 86/2016 individua i membri della cabina di regia del turismo, organo consultivo della Giunta regionale. Al comma 2, lettera e), la norma individua i membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l'espressione "associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative". Il TAR Toscana, con sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita alle sole associazioni che rappresentano una specifica tipologia di imprese turistiche. È opportuno, pertanto, riformulare la norma in modo che contempli tutte le associazioni che rappresentano complessivamente, oppure

settorialmente, le tipologie di impresa che afferiscono al turismo; la riformulazione comporta anche un'opportuna estensione della rappresentanza alle professioni turistiche e, considerato l'ampliamento della platea degli interessi rappresentati, l'aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo;

2. In materia di locazioni turistiche, l'articolo 70, comma 6, lettera b), della l.r. 86/2016 prevede una sanzione amministrativa non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiché la comunicazione è effettuata telematicamente con modalità di compilazione guidate e progressive, la fattispecie dell'incompleta comunicazione non ha più motivo di essere contemplata dalla norma;

3. L'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019. Poiché ad oggi non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale;

4. In considerazione del termine di sospensione, previsto dall'articolo 159 bis della l.r. 86/2016, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Cabina di regia.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), è sostituita dalla seguente:

“e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;”.

Art. 2

Locazioni turistiche.

Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 70 della l.r. 86/2016 le parole: “incompleta od” sono soppresse.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali.

Modifiche all'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall'articolo 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”).”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.06.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 aprile 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 maggio 2019, n. 367

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2019

Approvata in data 11 giugno 2019

Divenuta legge regionale 21/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 33

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) e, in particolare, l'articolo 16;